



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. N° 140

Reg. n. 13

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E TRIENNALE 2017/2019 IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVIDUALI). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18.06 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE, in SESSIONE ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | |
|-----------------------------|---|
| MURO Domenico Alberto | P |
| MASILOTTI Maria Vita Angela | P |
| SARANGELO Annunziata | P |
| COLUCCI Francesco | P |
| MELILLO GIUSEPPE | P |
| MASI Vita Maria | A |
| CARDILLO Francesco Donato | A |
| | |

| | |
|----------------|---------------|
| ASSEGNATI N° 7 | PRESENTI N° 5 |
| IN CARICA N° 7 | ASSENTI N° 2 |

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott Francesco RUBINETTI;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Francesco RUBINETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco RUBINETTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..

CASTELGRANDE, 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco RUBINETTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

**X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**

Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Francesco RUBINETTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco RUBINETTI

Il Sindaco introduce l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 a seguito della istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.08.2014 come rettificato con deliberazione di CC n. 28 del 30.09.2014 è stato approvato il relativo Regolamento comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.08.2014 come rettificato con deliberazione di CC n.26 del 30.09.2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell'11.08.2015 si è proceduto, altresì, a determinare le seguenti aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2016 si è proceduto, stante il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali, compresa la TASI, disposto dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a confermare le aliquote e le detrazioni del 2015

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 2,00 per mille |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze | 2,5 per mille |
| 3 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9) | 1,00 per mille |
| 4 | Unità immobiliare diversa dall'abitazione principale | 2,00 per mille |
| 5 | Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi | 2,00 per mille |
| 6 | Aree fabbricabili | 2,00 per mille |
| 7 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |

senza alcuna detrazione;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 42 della Legge 232 dell'11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) che conferma anche per l'anno 2017 il blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi, ivi compresa la TASI;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016;

RILEVATO che in base all'art. 55 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali da individuarsi da parte del Consiglio comunale, i cui costi da prevedersi per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, possono stimarsi come di seguito riportati:

| Servizio | Voci di costo | Importo previsto 2017 |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| Servizio anagrafe, stato civile | Di esercizio | € 52.124,00 |
| Servizio di polizia locale | Di esercizio | € 50.831,53 |
| Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale | Di esercizio e di investimento | € 38.100,00 |
| Servizio di illuminazione pubblica | Di esercizio e di investimento | € 46.400,00 |
| Istruzione | | € 125.117,00 |
| Ufficio Tecnico | | € 79.692,70 |
| Varie | | € 43.480,17 |
| Totale | | € 435.746,62 |

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sarà previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI, quale gettito complessivo del tributo pari ad € 72.930,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati nella percentuale del 16,73%, così determinata:

| | |
|--|--------------|
| Gettito complessivo stimato TASI (A) | € 72.930,00 |
| Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) | € 435.746,32 |
| Differenza (B-A) | € 362.816,62 |
| Percentuale di finanziamento dei costi | 16,73% |

VISTO l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone:

- 1. *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*

- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 11.12.2016 n. 232;

Con voti favorevoli, espressi in termini di legge;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 12 del 27/04/2016,
3. **DI DARE ATTO CHE:**
 - le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 16,73, %.
 - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI.

4. **DI INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
5. **DI PUBBLICARE** a mezzo avviso le norme di cui al presente atto al fine di assicurarne la massima diffusione a servizio dei contribuenti, tramite il sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**Per la regolarita' tecnica e regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Parere Favorevole

Data: 29/03/2017

F.to Daniele NARDIELLO

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Parere Favorevole

Data: 29/03/2017

F.to Daniele Nardiello

**PER LA CONFORMITA'
IL SEGRETARIO COM.LE**

Parere Favorevole

Data: 29/03/2017

F.to Dott. Francesco RUBINETTI